

COPIA DI LAVORO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.
Loro Sedi

Oggetto: Circolare Inps 12 maggio 2015 n. 94- Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) di cui agli articoli 1-14 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria".

L'Inps, con la circolare citata in oggetto, ha fornito istruzioni a proposito del nuovo strumento di sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

L'art.1, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 istituisce a decorrere dal 1° maggio 2015, un'indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego" (c.d. NASPI).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

La NASPI sostituisce, con riferimento agli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi dal 1° maggio 2015, le indennità di disoccupazione ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) e mini ASPI di cui all'art. 2 della Legge n. 92/2012, la cui disciplina continua a trovare applicazione per gli eventi di cessazione involontaria verificatisi fino al 30 aprile 2015.

Per quanto riguarda il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rappresenta che le disposizioni relative alla suddetta indennità non si applicano nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato (come del resto non si applicano nei confronti di tutti i dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione), ma trovano applicazione soltanto nei confronti del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, già destinatario fino al 30 aprile 2015 della mini ASPI sopra descritta.

Requisiti:

- stato di disoccupazione
- 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio dei periodi di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro (rapporto di servizio, per il personale volontario VV.F.) sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

Si segnala che il personale volontario femminile VV.F., in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di maternità ha diritto alla NASPI durante il periodo tutelato di maternità ex art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Misura dell'indennità:

La misura è rapportata alla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi della retribuzione e delle mensilità aggiuntive.

L'importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione accreditate e poi moltiplicato per 4,33 per ottenere la retribuzione media mensile.

L'indennità è pari al 75% della retribuzione media mensile (calcolata come sopra) nei casi in cui quest'ultima sia uguale o inferiore, per l'anno 2015, all'importo di €1.195,00. Se la retribuzione media mensile è superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% di € 1.195,00 incrementata di una somma pari al 15% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.

L'indennità mensile non può superare, in ogni caso, nel 2015, l'importo mensile massimo di €1.300,00 annualmente rivalutata sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo dell'indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Sull'indennità spetta, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare e gli importi non sono soggetti ad alcuna trattenuta contributiva, mentre vengono applicate le normali trattenute IRPEF.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Durata della prestazione

Per calcolare la durata dell'indennità bisogna considerare il numero delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e dividerlo per due; l'indennità verrà corrisposta ogni mese.

In ogni caso l'erogazione del sussidio non può superare i 24 mesi fino al 2016; dal 1° gennaio 2017, la durata massima dell'indennità sarà ridotta a 18 mesi.

Presentazione della domanda

Per usufruire della prestazione gli aventi diritto devono presentare apposita domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (rapporto di servizio per il personale volontario VV.F.).

A questo fine l'ente di previdenza conferma che possono essere utilizzate le consuete modalità di presentazione tramite Web- direttamente con il Pin o tramite Contact center al n. 803164 (da rete fissa) o al n. 06/164164 (da rete mobile).

Decorrenza della prestazione

La NASPI spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto ovvero, se la domanda è stata presentata successivamente a tale data, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

La presente circolare, trasmessa agli Uffici in indirizzo via posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla intranet del Dipartimento, nella sezione "Risorse Finanziarie", alla voce "Norme".

Si prega, pertanto, di voler dare alla presente circolare la più ampia diffusione a tutto il personale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia